


## Il Codice e il “fattore convenienza”

A cura di **Matteo Mometti**

*Riapriamo su questo numero la Tavola Rotonda che lo scorso anno per diversi mesi ha ospitato pareri e contributi di professionisti, imprenditori ed addetti ai lavori e che, a quanto pare, continua ad offrire ai Lettori spunti di dialogo e confronto. Anche oggi parliamo del Codice di Prevenzione Incendi, attraverso la voce di un professionista che opera nel settore della prevenzione incendi e che presenta le sue osservazioni.*



Il “Codice di Prevenzione Incendi” è ormai realtà: il 18 Novembre scorso è infatti entrato in vigore il D.M. 03/08/2015 - “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Al Forum di Milano, il Capo del Corpo Nazionale dei V.V.F., Ing. Gioacchino Giomi, delineando i confini entro i quali si sta muovendo il cambiamento della Prevenzione Incendi, ha definito il Codice una “macro-regola tecnica orizzontale” che costituisce un vero e proprio codice dei principi e delle moderne tecniche di prevenzione incendi e che tende ad aggiornare il tradizionale sistema prescrittivo, introducendo maggiore flessibilità e dando nuovo impulso all’analisi prestazionale. Il Codice rappresenta un cambiamento epocale e culturale, non soltanto tecnico. Si tratta dunque di uno strumento potente ed innovativo, che ha già riscosso un buon

successo tra i professionisti: va quindi sostenuto, studiato e applicato. Però, c’è un “però”... Il nuovo documento è stato approvato in una versione, per così dire “soft” rispetto a quella originaria (Bozza del documento presentata ufficialmente il 30/04/2014) e cioè può essere applicato su base volontaria solo alle cosiddette attività NON normate; in particolare solo al seguente sottoinsieme di 34 delle 80 attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi (*Scheda 1*).

Se da un lato mi sento di condividere pienamente questo approccio, dettato dalla volontà di garantire una gradualità al cambiamento e all’applicazione del nuovo metodo, dall’altro resta appunto quel “però”... che consiste nel timore che tale formulazione e limitazione possa ostacolarne l’applicazione e la diffusione. In altre parole: è lodevole studiarlo, sperimentarlo, presentarlo ai seminari e discuterlo in vari tavoli tecnici, ma poi sarà interessante prendere atto di quanti Progetti di Prevenzione incendi saranno realmente presentati dai professionisti ai Comandi V.V.F. per la valutazione, utilizzando il nuovo Codice. La situazione viene certamente monitorata dai V.V.F.; attendiamo i dati statistici sulle varie finestre temporali.

Molti sono gli elementi che evidenziano la bontà del nuovo documento, tra cui ad esempio i suoi principi ispiratori: semplicità, modularità, flessibilità, standardizzazione ed integrazione e la possibilità di adottare diverse tipologie di soluzioni a seconda della

Ing. **Matteo Mometti** - Ingegnere civile, libero professionista, dal 2006 guida la Fire Safety Division della Società di Ingegneria integrata “SISTHEMA ENGINEERING S.R.L.” di Brescia.

Si occupa di Progettazione antincendio a 360° (attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, sia civili che industriali) e di progettazione di impianti antincendio.

È segretario della Commissione Sicurezza - Prevenzione Incendi dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia e componente Commissione Sicurezza - Prevenzione Incendi della Consulta Regionale Ordini Ingegneri della Lombardia (CROIL). È relatore in Corsi e Seminari specialistici in materia di Prevenzione Incendi.

Numero attività D.P.R. 151/2011	Descrizione sintetica
9	Officine e laboratori con operazioni di saldatura
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili
da 27 a 40	Mulini, essiccazione cereali, produzione caffè, zuccherifici...
da 42 a 47	Attrezzature teatrali, plastiche, resine, concimi...
da 50 a 54	Lampade, metalli, officine auto e moto...
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi e altro
57	Cementifici
63	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e altro
64	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione dati
70	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari...
75	Limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari...

*Schema 1 - Area di applicabilità del Codice*

complessità del progetto e dei suoi punti critici:

1. soluzioni conformi, per le quali il progettista non è obbligato a fornire ulteriori valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione
2. soluzioni alternative, per le quali il progettista è invece tenuto a dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi per ciascuna misura antincendio; tali soluzioni sono utilizzabili solo se l'attività richiede la valutazione del progetto
3. soluzioni in deroga, per le quali il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento di pertinenti obiettivi di prevenzione

ne incendi (il D.M. 03.08.2015 indica quali metodi di progettazione della sicurezza antincendio si possono utilizzare).

Altri elementi interessanti e di novità del Codice sono:

- 1) Rivisitazione di alcune definizioni (ad es. "filtro a prova di fumo", ecc.).
- 2) Introduzione di nuove definizioni, ad esempio:
  - "compartimento a prova di fumo", che viene realizzato tramite l'utilizzo di sistemi quali la pressione differenziale, lo spazio scoperto, un filtro a prova di fumo o un sistema di evacuazione fumo e calore opportunamente disposti
  - "tenuta al fumo S", con la distinzione

Sa tenuta al passaggio di gas e fumi a temperatura ambiente e  $S_m$  (o  $S_{200}$ ) tenuta al passaggio di gas e fumi a 200 °C

- “Colonna a secco”, nella strategia della Operatività antincendio, ad uso dei VV.F., realizzata con una tubazione rigida metallica, che percorre verticalmente le opere da costruzione
  - Metodi per la determinazione della “distanza di separazione” per limitare la propagazione dell’incendio, cioè per mantenere entro una soglia prefissata l’irraggiamento termico dell’incendio sul bersaglio (metodo tabellare e metodo analitico).
- 3) Individuazione di quattro procedure ammesse per l’esodo: esodo simultaneo, esodo per fasi, esodo orizzontale progressivo e protezione sul posto.
- 4) Calcolo della larghezza minima delle vie di esodo non più basata sul classico modulo  $M = 0,60$  m, bensì sulla larghezza unitaria in mm/persona in funzione del profilo di rischio  $R_{vita}$  e del tipo di esodo considerato.
  - 5) Verifica di ridondanza delle vie di esodo orizzontali e verticali.
  - 6) Alla misura relativa alla “Gestione della sicurezza antincendio” viene data “pari dignità” nei confronti delle altre strategie antincendio.
  - 7) Specificazione della misura relativa al “Controllo di fumo e calore” che può essere attuata in due modi:
    - Aperture di smaltimento di fumo e calore di emergenza, per allontanare i prodotti della combustione durante le operazioni di estinzione dell’incendio da parte delle squadre di soccorso



**EVOLUS TF 150  
BLOXALL 70**

**LABEL**

**NUOVO  
OPERATORE**

PER VETRATE AUTOMATICHE  
SCORREVOLI  
**TAGLIAFUOCO**

WWW.LABELSPA.COM  
LABEL S.p.A.  
Via U. Ilariuzzi, 17/A - S. Pancrazio P.se - 43126 - Parma  
Tel. (+39) 0521/6752 - Fax (+39) 0521/675222  
Infocom@labelspa.it

- Sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC), per l'evacuazione controllata dei prodotti della combustione durante tutte le fasi dell'incendio.

Il timore di un limitato utilizzo del Codice, a parere dello scrivente, deriva da un altro fattore che va sempre valutato e che interviene nella scelta del metodo da seguire per risolvere un problema o predisporre un progetto, ed è quello che sinteticamente possiamo chiamare "fattore convenienza": l'impressione è che tale fattore nel caso in oggetto assuma valori piuttosto bassi.

Infatti, così come è formulato, il Codice, applicabile solo alle attività prive di una specifica regola tecnica di Prevenzione incendi, risulta alternativo ai criteri generali antincendio, i quali consentono ampia libertà proget-

tuale al professionista nell'affrontare lo studio della sicurezza antincendio di tali attività; questi criteri, fondati su presupposti tecnico - scientifici, danno vita ad una strategia antincendio basata su:

- Ricorso analogico ad altre regole tecniche verticali (di attività simili)
- Riferimento al D.M. 10/03/1998 (Analisi, valutazione e compensazione del rischio incendio)
- Direttiva Prodotti da costruzione (direttiva europea 89/106/CEE).

A questo proposito, mi sia consentito tracciare, seppur con i dovuti distinguo, un parallelismo a livello di applicabilità tra il Codice nella versione approvata e le Linee guida per attività non normate predisposte da alcuni Comandi Provinciali VV.F. (ad esempio

#### Rif. D.M. 16/02/82

8. Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti.
21. Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
42. Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li .
47. Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:
  - da 50 a 1.000 q.li .
  - oltre 1.000 q.li .
48. Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:
  - da 50 a 1.000 q.li .
  - oltre 1.000 q.li .
49. Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
  - da 25 a 75 addetti .
  - oltre 75 addetti .
50. Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li .
43. Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li .
46. Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:
  - da 500 a 1.000 q.li.

*Schema 2 - Attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi per le quali sono state emanate nel corso degli anni "Linee guida" da parte di alcuni Comandi VV.F.*

Roma, Vicenza ecc) e poi diffuse a livello nazionale. Si tratta, ad esempio delle “Linee guida di Prevenzione Incendi da applicarsi ai depositi ai punti 60 e 88 dell’elenco allegato al D.M. 16/02/82” e altre Linee guida per molte altre attività: n. 8, 21, 42, 48, 49, 50, 47, 20, 43, 46, 55, 58, 62, 57, 61, 69, 70, 71, 72, 75, 87, 93 di cui al D.M. 16/02/82 (Schema 2). Questi disposti normativi avevano (o meglio hanno), in buona sostanza, la stessa possibilità di applicazione del Codice; ebbene, hanno avuto un utilizzo davvero limitato, avendo appunto carattere di applicazione facoltativa! Certo, bisogna sottolineare che il concept a livello di metodo e struttura tra Codice e tali Linee Guida è profondamente diverso, in quanto queste ultime trattano le



- superiori a 1.000 q.li (4) .
20. Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: con quantitativi da 500 a 1.000 kg .  
con quantitativi superiori a 1.000 kg.
  55. Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li.
  58. Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li .
  62. Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li .
  63. Centrali termoelettriche .
  68. Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli .
  72. Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti.
  75. Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) .
  93. Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.
  87. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi.
  60. Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li .
  69. Cantieri navali con oltre cinque addetti.
  70. Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti.
  71. Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti.

single attività non normate ripercorrendo lo stesso Schema tipo delle RTV di attività normate, di seguito richiamato (senza nessun riferimento all'approccio prestazionale o alla Fire Safety Engineering) (*Schema 3*).

Ad ogni buon conto, il dato che emerge è chiaro ed equivale ad un campanello di allarme.

Risulta poi innegabile che l'utilizzo del Codice comporti maggiori oneri per la redazione del Progetto di Prevenzione Incendi, con la consueta difficoltà a farsi riconoscere dal

committente tale maggiore impegno; e questo anche perché è necessaria una maggiore diffusione della cultura della sicurezza antincendio, con la consapevolezza che oggi la redazione di un progetto in campo antincendio non può essere affrontata da un tecnico "improvvisato", ma deve essere condotta da un vero e proprio specialista della disciplina, quello che ormai viene definito "professionista antincendio".

Si è detto più volte e in varie sedi che il suc-

- **Campo di applicazione**
- **Termini e definizioni**
- **Classificazione**
- **Scelta dell'area**
- **UBICAZIONE**
- Generalità
- Ubicazioni ai piani interrati
- Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso
- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**
- **Resistenza al fuoco delle strutture**
- **REAZIONE AL FUOCO**
- **COMPARTIMENTAZIONE**
- Comunicazioni e separazioni
- **VENTILAZIONE NATURALE**
- **MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE VIE DI ESODO**
- Densità di affollamento
- Capacità di deflusso
- Lunghezza dei percorsi di esodo
- Sistemi di vie di esodo
- Caratteristiche delle vie di esodo
- Larghezza totale delle vie di esodo
- Numero di uscite
- **AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO – SERVIZI TECNOLOGICI**
- **IMPIANTI ELETTRICI**
- Quadri elettrici generali
- Impianti elettrici di sicurezza
- Illuminazione di sicurezza
- **MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI**
- Estintori
- Rete naspi / idranti
- Sprinkler
- **IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO**
- **SEGNALETICA DI SICUREZZA**
- **ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

*Schema 3 - Schema tipo delle RTV di attività soggette normate*

cesso del Codice dipenderà dai professionisti e sarà decretato dai professionisti stessi, in base all'utilizzo che essi faranno del nuovo metodo: ma una valutazione reale è possibile solo se si amplia il campo di applicazione anche alle attività normate.

La vera sfida quindi viene "spostata" alla fase successiva e cioè all'auspicabile emanazione delle RTV di attività normate nella loro nuova versione per essere recepite dal Codice: solo allora quello che abbiamo definito "fattore convenienza" assumerà, per così dire, valori maggiori, tali da far prevedere una spinta propulsiva per la diffusione e utilizzo del nuovo strumento di progettazione. In questo nuovo scenario infatti molte difficoltà che si incontrano nel realizzare opere conformi alle rigide RTV classiche con impostazione prescrittiva, potrebbero essere superate con l'utilizzo dei metodi prestazionali del Co-

dice. Naturalmente poi, un altro elemento per favorire l'applicazione del Codice sarebbe quello di renderne obbligatorio l'utilizzo per le attività non normate.

Infine, risulta ricorrente il seguente quesito, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo documento: chi stabilisce il metodo da utilizzare per svolgere il progetto antincendio di una attività soggetta non normata (criteri tecnici generali di Prevenzione Incendi oppure nuovo Codice)? A parere dello scrivente, la risposta sembra piuttosto scontata: tale scelta spetta al titolare dell'attività nella figura del suo tecnico incaricato.

A proposito di cambiamento, mi piace richiamare qua una massima di Deming William Edwards: "Le due principali regole che stanno alla base della vita stessa sono:

1. Il cambiamento è inevitabile.
2. Tutti cercano di resistere al cambiamento".



**SV**  
SISTEMI DI SICUREZZA

**EXFIRE360**  
**ALTA TECNOLOGIA**  
**A DISPOSIZIONE**  
**DI TUTTI.**

Tecnologia e Creatività Italiana • Made in Italy

**SV Sistemi di Sicurezza**  
Via Cortesi, 1 • 24020 Villa di Serio (BG) • Tel. 035.657055 • Fax 035.661964 • info@svsistemidisicurezza.com  
[www.svsistemidisicurezza.com](http://www.svsistemidisicurezza.com)